

Le holding personali mirano anche ai passaggi generazionali

Decreto Irpef-Ires/1

Attesa in Parlamento la riforma dei conferimenti di partecipazioni

Diventa possibile conferire anche le partecipazioni detenute in società estere

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie, contenuta nel decreto Irpef-Ires, approvato il 29 aprile dal Consiglio dei ministri ma ancora atteso in Parlamento per i pareri, interviene in modo significativo sul tema del conferimento di partecipazioni, ampliando le possibilità per chi intende dotarsi di una holding personale finalizzata a gestire sia le partecipazioni sia, eventualmente, i successivi passaggi generazionali. Vediamo quali sono le casistiche più rilevanti interessate dalle modifiche, ricorrendo ad esempi concreti di impiego delle nuove norme.

Conferimenti integrativi di maggioranza

Prendiamo in considerazione il caso in cui le quote di una società siano già in possesso di una holding di maggioranza (ad esempio per il 60%) e un socio che detiene un ulteriore 10% sia disposto a conferirlo nella medesima holding, con l'obiettivo di rafforzare la governance unitaria della società. Con questo conferimento la holding, che già esiste, non ottiene la maggioranza, dato che la possiede già; si tratta infatti di un conferimento che aumenta una percentuale di controllo detenuta.

Questa operazione oggi non potrebbe avvenire sfruttando il beneficio del realizzo controllato (articolo 177, comma 2, del Tuir), dato che per fruire di questa norma occorre che l'integrazione della percentuale di

controllo avvenga in forza di un obbligo di legge oppure per un vincolo dello statuto, con la conseguenza che il conferimento genererebbe, per chi apporta il 10% nell'esempio, un atto di realizzo al valore normale. Invece, in futuro questa condizione sarà rimossa alla radice, permettendo quindi a soci di minoranza di aggregarsi anche a maggioranze preesistenti sfruttando la normativa del realizzo controllato e quindi senza la necessità di assoggettare a tassazione l'eventuale plusvalenza implicita nella quota integrativa conferita. Come abbiamo sottolineato, il risultato finale di questa modifica normativa potrà consentire maggiori opportunità di accordi tra soci di minoranza e holding di controllo rendendo irrilevante la tematica fiscale.

Conferimento di società estere

Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma sarà possibile anche conferire in una holding residente, ex articolo 177 del Tuir, le partecipazioni detenute in società estere. È evidente che questo ampliamento delle possibilità va nella direzione di aiutare i soggetti che detengono partecipazioni con ubicazioni geografiche variegata a concentrarle in una unica società "cassaforte". Si dovrà solo prestare attenzione al fatto che la società oggetto del conferimento sia dotata di organo assembleare.

Creazione di holding di famiglia

Un intervento importante è previsto sull'articolo 177, comma 2 bis, del Tuir: consentire la creazione di holding familiari con più di un socio. Consideriamo l'esempio in cui due familiari (i coniugi oppure un genitore e un figlio) possiedono ciascuno il 25% di una società. Attualmente, non è possibile, in questa situazione, effettuare un conferimento congiunto: né di maggioranza, dato che la somma delle percentuali non supera il 50%, né di minoranza qualificata, dato che la norma richiede che la società conferitaria sia partecipata unicamente dal soggetto che esegue l'apporto di

partecipazioni. Al massimo, ciascuno dei due soggetti, potrebbe costituire una holding unipersonale.

Con la nuova formulazione della norma, saranno ammesse holding in cui i soci sono familiari, ovvero coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al terzo grado. In questo modo, nel nostro esempio i due congiunti possono creare una sola società nella quale verrà conferito il 50% cumulativamente detenuto. Va però precisato che la creazione di queste holding miste potrà avvenire solo se ciascuno dei conferenti possiede autonomamente e conferisce una quota di minoranza qualificata, ovvero superiore al 20 per cento. Se le quote possedute fossero del 30% e del 20% per cento, l'operazione non sarebbe possibile: solo il primo soggetto, infatti, avendo una quota superiore al 20%, potrà conferirla sfruttando il beneficio della neutralità di imposta.

Conferimenti minusvalenti

Tra le novità più spiccatamente tecniche, segnaliamo, infine, la cancellazione dei timori dei conferenti di incappare in situazioni paradossali. Alcune interpretazioni dell'Agenzia, peraltro superate dalla stessa prassi ufficiale, avevano creato incertezza sugli effetti fiscali dei conferimenti minusvalenti (incremento di patrimonio della società conferitaria inferiore al costo fiscale riconosciuto della partecipazione conferita). Con la riforma, verrà chiaramente statuito che in tal caso la minusvalenza potrebbe non essere deducibile (se non quantificata in base al valore normale delle partecipazioni conferite), ma che in ogni caso l'operazione continua a beneficiare del regime di neutralità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



HOLDING DI FAMIGLIA

DS6901

DS6901

I paletti

Tra le novità del decreto di riforma la possibilità di creare holding familiari con più di un socio.

Saranno dunque ammesse holding in cui i soci sono familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al terzo grado).

Ma tali holding miste potranno essere create solo se ciascuno dei conferenti possiede autonomamente e conferisce una quota di minoranza qualificata, ovvero superiore al 20 per cento.